

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Nella seduta del 15/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente stipulava in data 13.04.2011 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento a valere sullo stipendio, estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo dell'08.01.2013.

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare l'intermediario al rimborso della complessiva somma di € 702.86, a titolo di oneri assicurativi e bancari anticipatamente versati e non maturati calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, oltre spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario evidenzia preliminarmente di essere intervenuto nella stipula del finanziamento *de quo* e di avere poi emesso il relativo conteggio estintivo in veste di mandatario di altro intermediario. Afferma inoltre, di aver già abbuonato in sede di conteggio estintivo l'importo di € 277,70 a titolo di "commissioni per attività di gestione del prestito" non maturate e di essersi inoltre, già dichiarato disponibile, in sede di riscontro al reclamo, a retrocedere le commissioni da sé percepite per l'importo di € 187,46.



Nel merito si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'avvenuta restituzione, da parte dell'intermediario mandante, tramite assegno circolare del 08.03.2013, dell'importo di € 64,35, quale quota di commissioni di propria spettanza; la non retrocedibilità, degli oneri erariali; la non rimborsabilità della provvigione corrisposta all'agente, in quanto l'attività del soggetto collocatore fuori sede avrebbe natura chiaramente *up front* "*perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento*", come si evincerebbe peraltro dal testo del contratto; il proprio difetto di legittimazione passiva, per quel che riguarda il rimborso della quota non maturata del premio assicurativo, che spetterebbe esclusivamente alla compagnia assicurativa; la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'ABF non necessita di rappresentanza professionale.

L'intermediario si dichiara comunque disponibile a riconoscere al cliente, a tacitazione delle sue pretese, l'importo di € 187,46 a titolo di rimborso oneri commissinali e di € 20,00 a titolo di ristoro di quanto versato per la presentazione del ricorso.

Parte resistente chiede pertanto che il Collegio voglia ritenere adeguato il rimborso proposto a titolo transattivo e rigettare ogni ulteriore pretesa.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama gli orientamenti dell'ABF in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti ai consumatori, ribadendo quanto segue.

E' orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui: «(1) *nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente» (così il Collegio di coordinamento, decisione n. 10003/2016, che richiama la precedente decisione n. 6167/2014, ed analogamente le decisioni nn. 10017/2016 e 10035/2016).*

E' altresì principio consolidato che «*siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)*», stante il collegamento funzionale che lega tale contratto a quello di finanziamento (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).

Sempre in relazione ai criteri di calcolo, si richiama la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 10017 dell'11.11.2016 nella quale è stato puntualizzato che "*L'indicazione di una misura percentuale in base alla quale calcolare poi, secondo il criterio pro rata temporis, l'importo dovuto al cliente in sede di estinzione anticipata ai*



sensi dell'art. 125-sexies TUB nulla dice, infatti, sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (up front o recurring), potendo al più costituire un criterio di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base, tuttavia, di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente e oggettivamente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Può, pertanto, ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa».

Va parimenti riaffermata la legittimazione passiva dell'intermediario, sia sotto il profilo processuale che di merito, sulla base degli argomenti recepiti dalle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/2014. Ed infatti, «*la prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l'eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l'efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all'assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all'ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell'ammontare delle rate di ammortamento. Pertanto se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l'interesse del finanziatore si deve osservare che l'onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente» (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014; conf., decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016).*

In ordine al rimborso della quota degli oneri assicurativi versati e non maturati va parimenti richiamato il principio espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 10035 del 2016, ove è stato stabilito che «*Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina – l'art. 22 della Sezione VIII del d.l. n. 179/2015 («Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario») e, prima ancora, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza di questo Collegio»*

In ordine al regime delle spese legali, si richiama infine l'orientamento di questo Arbitro, per cui le «*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» (in breve «Reg. ABF»)* non



contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia» (Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

Con riguardo alla commissione dell'intermediario mutuante di cui alla lettera a), essa fa riferimento anche ad attività da svolgere durante l'esecuzione del contratto, con conseguente opacità della clausola e qualificazione *recurring* della stessa, come risulta dalla descrizione presente nel contratto, in cui si fa riferimento anche a prestazioni come *“le operazioni di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse”*. Ne consegue il diritto in capo al ricorrente al rimborso dell'importo di € 160,23.

In ordine alle commissioni dell'intermediario mandatario di cui alla lett. b) del contratto, si rileva che anche in tal caso nella relativa descrizione vengono cumulativamente indicate attività preliminari alla conclusione del contratto, di carattere *up front* quali ad esempio *“l’informativa precontrattuale e l’istruttoria della pratica”* e attività relativa all'intera durata del rapporto, e pertanto di natura *recurring*, quali ad esempio *“la gestione dell’incasso delle rate”*, con conseguente opacità della clausola. Ciò determina il diritto del ricorrente al rimborso a tale titolo dell'importo di € 187,46.

Quanto alla provvigione dell'agente di cui alla lettera c), essa ha invece natura *up front*, atteso che la descrizione contrattuale fa unicamente riferimento ad attività preliminari alla conclusione del contratto, svolte per conto del cliente, e l'agente risulta essere effettivamente intervenuto alla stipula.

In ordine alla richiesta di ristoro della quota parte degli oneri assicurativi si rileva che dal regolamento contrattuale risulta che il premio assicurativo sarà rimborsato *“secondo quanto previsto nella modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia assicuratrice”*. Tale modulistica risulta regolarmente sottoscritta da parte del ricorrente, che nella stessa dichiara di aver ricevuto *“il fascicolo informativo predisposto di Net Insurance Life S.p.A., contenente la Nota Informativa, le Condizioni di assicurazione, il Glossario e la Proposta di assicurazione, di averne preso visione e di accettare tale documento come parte integrante del Contratto di assicurazione e del Contratto di Prestito”*, avendo quindi accettato le condizioni ivi previste in caso di estinzione anticipata. Aderendosi all'orientamento del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016 sopra citato, esula pertanto dalle competenze di questo Collegio la valutazione e l'interpretazione sulla congruità del criterio di calcolo previsto ed adottato dalla compagnia assicuratrice. Non può pertanto essere accolta la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi versati e non maturati.

Stante la natura seriale del ricorso, non può infine trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali.

L'importo complessivo dovuto nei confronti del ricorrente è quindi di € 347,69.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9465 del 31 luglio 2017

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 347,69 al netto di quanto eventualmente già restituito.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI